

CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti a norme e disposizioni nazionali

- Legge 296/2006 ((finanziaria 2007), art. 1 commi da 271 a 279 (commi che disciplinano il credito di imposta finanziato negli anni precedenti direttamente dello Stato);
- Circolare N. 38/E dell'11/04/2008 dell'Agenzia dell'Entrate di regolamentazione del credito di imposta di cui all'articolo 1 comma 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- L.R. n.1/2012 di integrazione della L.R. n. 1/2009 per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo locale che introduce tra gli strumenti agevolativi a favore del sistema produttivo il credito di imposta per gli investimenti, per l'occupazione e il fondo rotativo.
Relativamente alle modalità di attuazione del credito di imposta per gli investimenti la L. R. fa esplicito riferimento alle disposizioni di cui al richiamato art. 1, dai commi 271 a 279, della L. 296/2006. Il riferimento alla L. 296/2006 ha consentito di non avviare la procedura di notifica dell'aiuto alla Commissione Europea (restia ad approvare la misura agevolativa del credito di imposta);
- Articolo 2424 del Codice di procedura civile che declina i contenuti dello stato patrimoniale, uno dei documenti che compongono il bilancio di esercizio delle imprese;
- Bandi Regionali PMI Innovazione, Click day dove sono state introdotte ed esplicitate le definizioni delle tipologie di investimenti "innovativi".

PROSPETTO DI SINTESI

DESTINATARI	<p>PMI aventi i requisiti dimensionali previsti dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005 che ha recepito la raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) che siano :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ finanziariamente ed economicamente sane ○ regolarmente costituite ed iscritte alla CCIAA.
SETTORI AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili le imprese operanti in tutti i settori (compresi Commercio e Turismo), tranne quelli espressamente esclusi dal regolamento 1998/2006 - “De Minimis” – (<i>si veda nota a margine</i>), ed ulteriori specifici codici ATECO che, per scelte strategiche potranno essere ritenuti non ammissibili, come ad esempio le seguenti sezioni del Codice ATECO 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sezione K: <i>Attività finanziarie ed assicurative</i>; ➤ Sezione L: <i>Attività immobiliari</i>, ➤ Sezione O: <i>Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria</i> ➤ Sezione P: <i>Istruzione</i>
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AGEVOLABILI	<p>Le tipologie di investimento agevolabili sono le seguenti:</p> <p>A. <i>Innovazioni di processo/prodotto/servizio</i> ovvero la realizzazione di un nuovo metodo di produzione o di distribuzione, o significativo miglioramento di quello esistente, ottenuto attraverso cambiamenti delle tecniche, delle attrezzature. L'innovazione può interessare il processo produttivo già in atto nell'azienda per renderlo più efficiente e competitivo o l'introduzione di un nuovo processo per la produzione di nuovi prodotti.</p> <p>B. <i>Innovazioni organizzative tramite l'utilizzo delle TIC</i> ovvero l'adozione di nuovi metodi che hanno lo scopo di aumentare le prestazioni dell'impresa, migliorandone la produttività e/o riducendone i costi di gestione, tramite lo sviluppo e la realizzazione di tecniche derivanti da applicazioni ICT anche attraverso le nuove soluzioni cloud computing (insieme di tecnologie informatiche che permettono, tipicamente sotto forma di un servizio offerto da un provider di memorizzare/archiviare e/o elaborare dati grazie all'utilizzo di risorse hardware/software distribuite e virtualizzate in Rete), destinate a rendere migliore e più efficiente la gestione dei dati.</p> <p>C. <i>Eco – innovazione</i> ovvero investimenti volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire il miglioramento delle <i>performance</i> ambientali aziendali attraverso la riduzione significativa degli impatti delle attività produttive dell'impresa (diminuzione della quantità/pericolosità di emissioni/rifiuti, risparmio/efficienza energetica, uso razionale delle materie prime) sia a livello di processo sia di prodotto;

	<p>D. Security-innovazione ovvero investimenti volti a migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di responsabilità sociale dell'impresa.</p>
<p>BENI MATERIALI ED IMMATERIALI AGEVOLABILI</p>	<p>1. Sono agevolabili gli investimenti rientranti nelle categorie di cui al successivo punto 2 effettuati, dai soggetti beneficiari, nei dodici mesi successivi al ricevimento della comunicazione di concessione delle agevolazioni.</p> <p>2. Il credito d'imposta sarà riconosciuto a seguito delle acquisizioni, avvenute anche mediante contratti di locazione finanziaria, delle seguenti tipologie di beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili alle voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del Codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio regionale; ii. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; iii. brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva. <p><i>Nota: Il credito di imposta per la ricerca è attuato direttamente dallo Stato ai sensi dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 70/2011.</i></p>
<p>DETERMINAZIONE DEL CREDITO</p>	<p>Il credito d'imposta è determinato sulla base della quota del costo complessivo dei beni oggetto dell'investimento che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie (è in fase di verifica la possibilità di sostituire categorie con tipologie) dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva (sono esclusi gli ammortamenti dei beni agevolabili nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione). Per gli investimenti mediante contratto di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.</p>
<p>IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE</p>	<p>L'intensità di aiuto è stabilita nella misura massima del 70% (percentuale che diventerebbe pari al 50% se il regime utilizzato sarà quello dell'esenzione) e l'importo massimo deducibile e così ripartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Microimprese fino a 15.000,00 euro; ▪ Piccole Imprese fino a 30.000,00 euro; ▪ Medie Imprese fino a 50.000,00 euro.

REGIME AGEVOLATIVO	Il Credito di imposta opererà in ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 o del Regolamento (CE) 800/2008. (E' in fase di verifica la possibilità di utilizzare l'aiuto in regime di de minimis, non previsto dalla legge 296/2006 che prevede invece l'aiuto in esenzione)
MODALITA' DI UTILIZZO	Il credito di imposta sarà utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241/1997 entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione delle agevolazioni. L'eventuale credito di imposta fruito oltre il suddetto termine è soggetto a recupero. Le compensazioni vanno effettuate utilizzando il modello di pagamento F24 allo specifico codice tributo attribuito.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 10.000.000 a valere su risorse regionali
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	La richiesta di agevolazione dovrà essere inoltrata per via telematica, utilizzando il relativo modello di fruizione, mediante apposito link disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nota:

Settori esclusi ai sensi del Reg. (CE) 1998/2006:

Il Regolamento (CE) 1998/2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
 - i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.